



LAVORO Euroconference

Edizione di giovedì 12 dicembre 2024

NEWS DEL GIORNO

[Autotrasporto merci e logistica: sottoscritta l'ipotesi di accordo](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Decreto flussi: pubblicata in Gazzetta la legge di conversione](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Approvato il decreto Milleproroghe](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Esposizione all'amianto e cancro: nesso di causalità tra fattore di rischio e patologia](#)
di Redazione

BLOG

[La magia dei pacchi prosegue oltre il Natale: quando ordini l'auto vs quando ti arriva a casa](#)
di Riccardo Girotto



Autotrasporto merci e logistica: sottoscritta l'ipotesi di accordo

di Redazione

Il 6 dicembre 2024 è stata siglata l'[ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl Autotrasporto merci e logistica](#), valido fino al 31 dicembre 2027.

La riserva sull'accordo verrà sciolta entro il 27 gennaio 2025 da parte delle OO.SS..

Tra le principali novità si segnalano:

- aumenti salariali;
- introduzione dell'Epa (Elemento professionale d'area);
- ammodernamento dei profili professionali;
- nuove norme per lavoro agile, disconnessione, sicurezza sul lavoro e contrasto alle discriminazioni di genere;
- gestione degli appalti e qualificazione della filiera;
- conferma della disciplina sull'orario di lavoro e sulla discontinuità per il personale viaggiante.

NEWS DEL GIORNO

Decreto flussi: pubblicata in Gazzetta la legge di conversione di Redazione

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2024 la [L. 187 del 9 dicembre 2024](#), di conversione, con modificazioni, del D.L. 145/2024 (c.d. Decreto flussi), recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, in vigore dall'11 dicembre 2024.

Sul medesimo numero della Gazzetta Ufficiale anche il [testo del D.L. 145/2024 coordinato con la legge di conversione 187/2024](#).



Libri ed eBook

nuova uscita!

Il potere disciplinare del datore di lavoro privato

scopri di più >





NEWS DEL GIORNO

Approvato il decreto Milleproroghe

di **Redazione**

Il Consiglio dei Ministri, nella [seduta n. 107 del 9 dicembre 2024](#), ha approvato il c.d. decreto Milleproroghe, che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi, ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In particolare, si segnala la proroga al 31 dicembre 2025 del termine entro cui i datori di lavoro del settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, e in ogni caso non superiore a 24 mesi, pur in assenza di previsione del contratto collettivo, ove sussistano esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.

Seminario di specializzazione

**Trasferimento d'azienda e operazioni straordinarie:
gli adempimenti professionali in materia di lavoro**

Scopri di più



Esposizione all'amianto e cancro: nesso di causalità tra fattore di rischio e patologia

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione III, con ordinanza 5 novembre 2024, n. 28458, ha stabilito che, accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza di non occasionale esposizione all'agente patogeno, determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso.

OneDay Master

Sanzioni e licenziamento disciplinari

Scopri di più

La magia dei pacchi prosegue oltre il Natale: quando ordini l'auto vs quando ti arriva a casa

di **Riccardo Girotto**

L'impatto della fiscalità per il 2025, probabilmente, sposterà l'attenzione dai soliti fattori incidenti sul reddito da lavoro dipendente. In via prospettica non sono infatti scaglioni, deduzioni o detrazioni, sempre determinanti comunque, ad attrarre il maggiore interesse degli analisti, bensì l'articolazione di una quota solo eventuale di reddito, quella rappresentata dai benefit.

Resta, infatti, scalpore l'impatto che potrà produrre la variazione di aliquote prevista per l'incidenza delle auto ad uso promiscuo. La nuova previsione rivede i criteri impositivi, ignorando le emissioni, concentrandosi, per contro, sulle tipologie di alimentazione.

La versione attuale della Legge di Bilancio richiama effetti di incidenza così declinati:

- 10% vetture elettriche;
- 20% vetture ibride plug-in;
- 50% vetture endotermiche.

Emerge con chiarezza come l'elettrico risulti il motore largamente agevolato, mentre l'esclusione delle emissioni dalla valorizzazione fisco-previdenziale finisce per agevolare anche i motori tradizionali fortemente impattanti (emissioni superiori a 190 g/km), che attestano oggi il valore benefit al 60%, mentre la nuova norma li ricondurrà al 50% come limite massimo.

La prima considerazione che emerge è legata alla reale difficoltà riscontrata dalle aziende nell'inserire per fini lavorativi mezzi elettrici, quantomeno verificate le soluzioni oggi offerte dal mercato, che difficilmente soddisfano la fame di chilometri di ruoli commerciali e flotte aziendali in genere.

La norma pare distante dalla reale esigenza di assistere l'insostituibile viaggio lavorativo su gomma, di fatto ancora preponderante nel nostro Paese, ma questo aspetto non esaurisce certo le problematiche innescate dalla nuova previsione.

Si pensi, infatti, che la precedente articolazione delle incidenze era entrata in vigore solo nel 2020, ora si vuole imporre una totale revisione del parco auto, con evidenti danni per chi, senza preavviso alcuno, si vede penalizzata l'opzione verso auto ordinate nel rispetto di una



normativa vigente, che rischiano, però, di innescare effetti fisco-previdenziali al tempo imprevedibili.

Il testo dell'articolo 7, DdL Bilancio recita, infatti: "Per gli autoveicoli ... di nuova immatricolazione ... concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 ...".

Legittimo chiedersi in quali casi si renda concretamente applicabile la normativa in fieri, posto che i requisiti da soddisfare paiono essere 2, congiunti: la data di immatricolazione e la data di assegnazione.

Mentre sull'immatricolazione la norma opta per un generico "nuova", ahimè senza correlata determinazione, per l'assegnazione viene molto più puntualmente indicata la data del 1° gennaio 2025. Risulta, pertanto, difficile trattare i casi di assegnazione di auto pre-immatricolate, entro il 31 dicembre 2024, acquistate quindi in applicazione di una norma, ma assegnate in vigore della novazione normativa.

Ma lo scacco matto alle aziende potrebbe arrivare dagli attuali tempi di consegna, che vedono auto ordinate per il 2024 e che nello stesso anno, potenzialmente, sarebbero anche state assegnate, ma gravate da tempi di consegna imprevedibili, potrebbero far atterrare immatricolazione e consegna nella vigenza della nuova norma, con buona pace di ogni previsione di spesa.

Altamente vessate, altresì, le società di autonoleggio, necessariamente obbligate a rivedere interi parchi auto, considerando vetusti anche veicoli di recentissima immatricolazione, non più appetibili per le imprese clienti, le quali, laddove contrattualmente possibile, insisteranno anche per vedere variate flotte già ordinate.

L'interpretazione che pare potersi estendere al testo normativo, sempre che questo rimanga invariato, fatto tutt'altro che certo, è che le nuove norme si applichino considerando entrambi i requisiti richiesti, come ricadenti necessariamente nell'anno 2025. Oltre all'assegnazione, verso la quale non possono esprimersi dubbi, anche l'immatricolazione dovrà, quindi, considerarsi nuova, qualora perfezionata dal 1° gennaio 2025. Detta interpretazione pare sistematicamente accoglibile, considerato che una legge entrata in vigore non può certo assegnare al termine "nuova" un effetto retroattivo, dovendo quantomeno sostituirlo con "recente", inoltre, la posizione pare coerente con il passaggio dell'Agenzia delle entrate già offerto tramite la risoluzione n. 46/E/2020: *"la nuova disciplina, si applica ai veicoli di nuova immatricolazione (...) concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020". In relazione alla portata della locuzione "di nuova immatricolazione", si è dell'avviso che essa vada ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020..."*.

Ovviamente, nessuna interpretazione ad oggi può conferire certezza. Stante la confusione che regna in genere sul mercato dell'auto, questa potenziale variazione in corsa nuocerà proprio a chi ha optato per la lungimiranza, con budget a lungo termine e previsioni di spesa



incolpevolmente disattesi.

Insomma, danneggerà chi ha ordinato un'auto sulla base di un effetto fiscale, ma, pur ricevendola dopo Natale, dovrà aspettarsi comunque un bel pacco.

Master di specializzazione

Direzione e organizzazione delle risorse umane

Scopri di più